



Parte seconda - N. 96

Anno 48

28 aprile 2017

N. 122

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BOLOGNA) 2

COMUNE DI PONTENURE (PIACENZA) 23

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BOLOGNA)

STATUTO



Comune di
Calderara di Reno

S T A T U T O

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazioni n. 34 del 9/5/2001 e n. 41 del 30/05/2001,
controllate dal CORECO nella sedute del 16/05/2001 e del 13/06/2001

Publicato all'Albo pretorio dal 21/06/2001 per trenta giorni consecutivi

Publicato sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 93 del 09/07/01

IN VIGORE DAL 21 LUGLIO 2001

Modificato art. 2 con deliberazione n. 54 del 29/04/2010 (*publicato sul BUR E.R. n. 76 del 09/06/2010 - [in vigore dal 16 giugno 2010](#)*)

Modificati art. 2, 25, 27, 34 con deliberazione n. 74 del 24/09/2013 (*publicato sul BUR E.R. n. 1 del 02/01/2014 - [in vigore dal 18 gennaio 2014](#)*)

Modificato art. 38 con deliberazione n. 10 del 30/03/2017 (*[in vigore dal 27 maggio 2017](#)*)

Indice-Sommario

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Principi fondamentali
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Sede, stemma, gonfalone e bandiera

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

- Art. 5 – Principio della partecipazione

Capo II – Le Forme della partecipazione

- Art. 6 - Consultazione della popolazione
- Art. 7 - Associazionismo e volontariato
- Art. 8 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 9 - Referendum

Capo III – La difesa civica

- Art. 10 - Il difensore civico
- Art. 11 – Poteri e funzioni

Capo IV - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

- Art. 12 – Procedimenti di interesse individuale
- Art. 13 – Procedimenti di interesse collettivo

Capo V - La pubblicità dell'attività

- Art. 14 – Diritto all'informazione
- Art. 15 – Accesso ai documenti amministrativi
- Art. 16 – Pubblicità degli atti e dell'azione comunali

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Gli organi comunali

- Art. 17 – Organi di governo e di gestione

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 18 - Funzioni
- Art. 19 - Composizione e prima seduta
- Art. 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 21 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 22 - Presidenza, organizzazione e funzionamento
- Art. 23 - Ufficio di presidenza

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

- Art. 24 - Il Sindaco
- Art. 25 – Nomina della Giunta e linee programmatiche di governo
- Art. 26 - Il Vice Sindaco
- Art. 27 - La Giunta
- Art. 28 – Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- Art. 29 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 30 - Sfiducia e dimissioni del Sindaco

Capo IV – Norme comuni agli Amministratori

- Art. 31 - Astensione obbligatoria

***TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI LOCALI*****Capo I – Principi sulla regolazione**

- Art. 32 - Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali
- Art. 33 - Trasparenza nei servizi pubblici

Capo II – Norme comuni

- Art. 34 - Nomina e revoca degli Amministratori
- Art. 35 - Atti fondamentali
- Art. 36 - Vigilanza
- Art. 37 - Costituzione e partecipazione ad altri enti

***TITOLO V
UFFICI E PERSONALE*****Capo I - I Principi**

- Art. 38 - Principi generali
- Art. 39 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 40 - Principi in materia di gestione del personale

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- Art. 41 - Regolazione
- Art. 42 - Criteri generali

Capo III - Il sistema di direzione

- Art. 43 - Articolazione del sistema decisionale
- Art. 44 - Direzione dell'organizzazione
- Art. 45 - Segretario comunale
- Art. 46 - Direttore generale
- Art. 47 - Comitato di direzione

Capo IV - Le funzioni di direzione

- Art. 48 - Funzioni di direzione
- Art. 49 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 50 - Relazioni organizzative interne all'apparato
- Art. 51 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
- Art. 52 - Responsabilità direzionali

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 – Norma di rinvio
- Art. 54 – Disciplina transitoria
- Art. 55 – Revisione dello Statuto

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Calderara di Reno, ente autonomo nell'ambito territoriale della Repubblica e dei principi fissati dalle sue leggi generali, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità comunale, concorrendo al rinnovamento della società e dello stato.

2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle cittadine per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2 Principi fondamentali

1. Il Comune di Calderara di Reno esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate alla Repubblica dalla Costituzione, nata con il contributo di tutte le forze democratiche e liberali accomunate nella lotta di liberazione e nella resistenza; informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e delle cittadine e del completo sviluppo della persona e della sua salute; ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si adopera per concorrere a:

- a) – riconoscere, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
- b) – promuovere ogni iniziativa per garantire agli stranieri residenti, in un'ottica di pari opportunità, l'esercizio dei diritti e le forme di partecipazione;
- c) – valorizzare l'elemento umano come bene fondamentale e principale ricchezza della comunità e a tal fine porre costante attenzione ai valori dei cittadini, delle cittadine e della famiglia;
- d) – assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- e) – garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica di entrambi i sessi, ivi compresa l'assunzione di ogni iniziativa diretta a garantire la loro presenza nella Giunta, negli organi collegiali comunali non elettivi e negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipati, anche favorendo la valorizzazione delle differenze, a partire da quelle di genere;
- f) – favorire lo sviluppo della comunità nonché tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più elevata qualità della vita;
- fbis) - tutelare e valorizzare le risorse idriche superficiali e sotterranee, quali beni pubblici indivisibili ed inalienabili, ritenendoli privi di rilevanza economica; il cui accesso, quale bene umano ed universale, viene garantito a tutti, attraverso il sistema della gestione del servizio pubblico avente carattere essenziale, prescindendo dalla rilevanza economica che il bene può acquisire o avere riconosciuto;
- g) – promuovere la realizzazione di contesti urbani tratti da canoni architettonici ed estetici idonei a dirigere lo sviluppo urbanistico comunale nella salvaguardia del paesaggio e dell'habitat che lo caratterizza con una particolare attenzione alla tutela della vita animale;
- h) – assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico della cooperazione;
- i) – realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- l) – applicare e diffondere gli obiettivi della salute per tutti promuovendo e realizzando sul proprio territorio azioni ed iniziative atte a perseguire traguardi di salute pubblica e solidarietà sociale sostenendo e valorizzando le esperienze e le prospettive di tutte le risorse presenti sul territorio;
- m) – rendere effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente, alla cultura ed all'attività fisico-motoria e sportiva;
- n) – promuovere e favorire forme partecipative per l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- o) – concorrere ad assicurare lo sviluppo di condizioni di vita sicure, promuovendo l'educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

Art. 3**Funzioni**

1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad altri Enti pubblici con esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.

Art. 4**Sede, stemma, gonfalone e bandiera**

1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.

2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio gonfalone e la propria bandiera, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I - La partecipazione in generale****Art. 5****Principio della partecipazione**

1. L'Amministrazione riconosce il diritto della popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente Statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.

2. Anche al fine di agevolare l'esercizio del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione cura di rendere alla popolazione la più ampia informazione sulla propria attività e di favorire l'accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti. L'Amministrazione si impegna altresì a progressivamente adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carta dei servizi.

3. Tramite apposito regolamento sono introdotte forme di consultazione degli stranieri residenti.

Capo II - Le forme della partecipazione**Art. 6****Consultazione della popolazione**

1. La consultazione della popolazione è svolta, nelle forme disposte dal regolamento, tramite assemblee, udienze pubbliche, sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e può riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini, cittadine od utenti.

2. La consultazione può essere promossa dal Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, da un terzo dei componenti il Consiglio comunale e da un numero di cittadini e cittadine residenti non inferiore al dieci per cento della popolazione interessata alla consultazione medesima.

3. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita e pubblica seduta, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a sessanta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Qualora la consultazione sia stata promossa dalla popolazione, il suo esame da parte del Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla stessa abbia partecipato una quota non inferiore al trenta per cento degli aventi diritto.

5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura.

Art. 7**Associazione e volontariato**

1. L'Amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato della propria popolazione, anche su base di frazione.

2. Le forme associative e gli organismi di volontariato riconosciute possono presentare istanze e proposte ai sensi dell'art. 8 nonché partecipare, nei termini di regolamento, alle consultazioni popolari di cui all'art. 6.

3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il comune può istituire comitati o consulte, anche a livello di frazione, secondo criteri di rappresentanza e rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinarne la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurare la trasparenza e la concreta funzionalità; disciplina inoltre, anche valutando la possibilità di svolgerlo su base pluricomunale, le modalità di organizzazione di un servizio di coordinamento per i rapporti con le persone disabili.

4. Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni da valorizzare con interventi, che possono consistere anche nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale. Tali interventi saranno attuati con riferimento alle finalità perseguite, all'assenza dello scopo di lucro, alla durata dell'esistenza ed agli eventuali requisiti di democraticità dell'adesione e dell'organizzazione interna.

I criteri di riconoscimento tengono distinte le associazioni professionali dalle associazioni diverse, aperte all'adesione di qualsiasi persona, indipendentemente dal possesso di status o condizioni professionali.

5. Gli interventi di cui al comma precedente sono destinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, ad associazioni e altre forme associative che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo periodicamente aggiornato, una cui sezione è riservata alle organizzazioni di volontariato. Nell'ambito dei predetti criteri il comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi, assicurando in ogni caso l'invio al consiglio comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi eventualmente assegnati dall'amministrazione comunale.

6. Le associazioni riconosciute vengono informate sull'attività del comune nei settori della propria rispettiva operatività.

Art. 8**Istanze, petizioni e proposte**

1. Tutti i cittadini e gli stranieri nonché le cittadine e le straniere residenti o comunque operanti nel territorio del Comune hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.

3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al sindaco che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente.

4. Il sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali, ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio.

5. La proposta, sottoscritta da almeno cento elettori residenti nel comune, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del consiglio o della giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. A tal fine, il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti. In ogni caso, la giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.

6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4.

7. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del t.u. sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 9
Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando lo richieda il quindici per cento dei cittadini e delle cittadine iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Non possono essere sottoposti a referendum atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione, le nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione, il suo personale, le materie e gli altri oggetti indicati dal regolamento. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri.

3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno duecento cittadini e cittadine elettori, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti eletto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Il Comitato è composto da tre membri, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali.

4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volersi conformare ovvero discostare.

6. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni.

7. Ove il referendum sia stato richiesto dal Consiglio comunale, esso sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione salvo che, per ragioni di particolare urgenza e necessità non disponga diversamente con delibera adottata dai due terzi dei Consiglieri.

8. Il regolamento disciplina inoltre i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

Capo III – La difesa civica

Art. 10
Il difensore civico

1. La decisione di istituire l'ufficio del difensore civico e' assunta dal consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Tale proposta puo' consistere:

- a) nella previsione di avvalersi, in via convenzionale, delle attività di uno dei difensori civici già operanti sul territorio regionale o provinciale;
- b) nella previsione di istituire l'ufficio in accordo con la Città metropolitana od una o più delle amministrazioni locali limitrofe, anche al fine di ripartire le sottostanti spese di funzionamento;
- c) nella previsione di istituire l'ufficio riservandone l'attività alle sole persone utenti del comune di Calderara di Reno.

2. Ognuna delle proposte di cui al comma 1 deve indicare il costo presunto per l'Amministrazione della soluzione ivi prospettata alla decisione consiliare. Ove il consiglio deliberi di adottare una delle soluzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1, ne approva la sottostante proposta di convenzione con l'ente o gli enti coinvolti, nel rispetto dei principi di cui al presente ed al successivo articolo, ivi conferendo mandato al sindaco di stipularla.

3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto. Può essere revocato dal consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico.

Art.11
Poteri e funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini e delle cittadine, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'amministrazione comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini e cittadine nonché di stranieri e straniere dimoranti nel territorio comunale, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal

regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3. Il consiglio comunale, il sindaco, la giunta, gli uffici della amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

4. Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale e al sindaco una relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte.

Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

5. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

6. Il difensore civico, se nel corso della sua attività, riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il capo dell'ufficio dandone, nel contempo, comunicazione al sindaco.

Capo IV - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 12

Procedimenti di interesse individuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

- a) - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) - assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salvo i casi in cui siano coinvolti interessi concernenti la tutela dell'ambiente o della salute delle persone;
- c) - prendere visione degli atti e documenti del procedimento.

3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

4. È in ogni caso salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.

5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 13

Procedimenti di interesse collettivo

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed eventualmente nelle forme indicate dall'art. 6, l'Amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.

2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente può essere preceduta da udienza pubblica.

3. È in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.

4. In ogni caso gli atti amministrativi di carattere tributario, sia a carattere generale che individuale saranno adeguati ai principi dettati in materia di statuto del contribuente. A tal fine gli organi elettivi e amministrativi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti e comportamenti ai principi fissati dalla legge in materia di diritti del contribuente. Per quanto compatibili, i principi indicati debbono essere osservati anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Capo V – La pubblicità dell'attività

Art. 14

Diritto all'informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

- a) - l'informazione sugli atti e sui dati detenuti dall'ente;
- b) - l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
- c) - l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- d) - l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti;
- e) - l'informazione sui dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;
- f) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione.

Art. 15

Accesso ai documenti amministrativi

1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.

6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

Art. 16

Pubblicità degli atti e dell'azione comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo, salvo diverse disposizioni di legge:

- a) le deliberazioni comunali;
- b) le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico;
- c) le determinazioni sindacali di attribuzione degli incarichi direzionali correlate alla competenza dei loro titolari.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Un notiziario periodico del Comune rende pubblici e diffonde i più rilevanti atti e le più significative azioni dell'amministrazione, salva restando ogni altra iniziativa anche di tipo informatico, idonea ad assicurare ulteriori forme di pubblicità.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Gli organi comunali

Art. 17

Organi di governo e di gestione

1. Sono organi di governo dell'Amministrazione il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Amministrazione i dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 18

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.
2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art. 25 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tal fine, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, attraverso la relazione previsionale e programmatica, le azioni ed i progetti che intende realizzare. .
3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno una volta nel corso dell'anno.

Art. 19

Composizione e prima seduta

1. Il Consiglio comunale è composto da venti membri, oltre al Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.
2. Nella sua prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe.
3. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il Sindaco esegue le comunicazioni di cui al successivo art. 25.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
 - b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) - presentare e sottoscrivere mozioni di sfiducia ai sensi di legge;
 - d) - rivolgere al Sindaco interrogazioni sull'andamento dell'attività del Comune nonché di istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;
 - e) - salvo quanto previsto dalla legge sulla tutela della privacy ottenere dal Comune nonché dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - ea) - la richiesta di accesso è avanzata al dipendente responsabile del settore competente per materia; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Sindaco;

eb) – ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle;

ec) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito;

f) – sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai Consiglieri, anche tramite i membri dell'Ufficio di presidenza, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in Gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 21

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato gli comunica l'avviso del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza e presentare documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione stessa. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate.

2. La disciplina delle dimissioni dalla carica di Consigliere è stabilita dalla legge.

Art. 22

Presidenza, organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie e le pari opportunità, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì i poteri affidati alle Commissioni di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari nonché alle Commissioni speciali di indagine, la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell'opposizione.

3. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

4. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori delegati nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente Statuto sono altresì individuate le modalità attraverso le quali, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente, l'Amministrazione si incarica di fornire al Consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 23

Ufficio di presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, organismo consultivo del Sindaco per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui all'art. 22, comma 5. In caso di mancato accordo dispone con determinazione motivata ed insindacabile il Sindaco.

2. L'Ufficio di presidenza è formato dal Sindaco, o chi ne fa le veci, e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.

3. Il Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

Art. 24

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori, assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) – nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna di propria competenza secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) – nominare, ai sensi della legge, il Segretario comunale e il Direttore generale;
- c) – emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- d) – promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- e) – impartire direttive al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove distinto;
- f) – promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- g) – promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
- h) - assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;
- i) – promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- l) – stipulare gli accordi di cui all'art. 15 della l. n. 241 del 1990;
- m) – provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- n) – impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- o) - emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza;
- p) - al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
- q) – costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

5. Il Sindaco nomina i componenti del comitato di direzione.

6. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione. Il Sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per un tempo determinato, incarichi per affari determinati.

7. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Consiglieri e Consigliere di sovrintendere allo svolgimento di particolari affari e o materie secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta.

Art. 25***Nomina della Giunta e linee programmatiche di governo***

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, attenendosi a quanto disposto dal successivo art. 27, comma 1, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi sessanta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui egli, sentita la Giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili dell'Ente ed alla coerenza al proprio programma elettorale.

Art. 26***Il Vice Sindaco***

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore presente secondo l'ordine indicato dal Sindaco all'atto di nomina della Giunta.

Art. 27***La Giunta***

1. La Giunta comunale è composta da un numero di membri non superiore a cinque, oltre al Sindaco, in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori persone, anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e non siano coniuge nonché, fino al terzo grado, ascendenti, discendenti, parenti o affini al sindaco. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.

3. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

4. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art. 18, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

5. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, ferma restando la propria potestà di vigilarne il corretto e coerente esercizio.

6. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

7. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 42, lett. i) e m), del t.u. sull'ordinamento delle autonomie locali, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.

Art. 28***Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori***

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario nonché, ove nominato, del Direttore generale e dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base del documento recante le linee programmatiche, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, gli Assessori sottopongono annualmente al Sindaco ovvero, se nominato, al Direttore generale, un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovrintendono. Tale documento, di norma predisposto con il contributo del dipendente responsabile del settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo i risultati che ci si propone di raggiungere e per quanto possibile gli standard di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo art. 43, l'insieme dei predetti documenti costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione del Piano dettagliato degli obiettivi nonché del progetto di proposta del Piano operativo di gestione.

7. La Giunta, per l'espletamento istruttorio delle proprie funzioni, può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti nonché sentire chi ritenga utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 29

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 30

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tali evenienze, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Capo IV - Norme comuni agli amministratori

Art. 31

Astenzione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere generale, nei sensi indicati dalla legge.

**TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Capo I – Principi sulla regolazione

Art. 32

Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.

Art. 33

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Capo II – Norme comuni

Art. 34

Nomina e revoca degli Amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi.

2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 35, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.

3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi delle strutture di servizio.

Art. 35

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.

2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- a) - il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
- b) - il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche ove previste;
- c) - il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo;
- d) - la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale.

3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.

Art. 36

Vigilanza

1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:

- a) - dalla competente Commissione consiliare, con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
- b) - dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.

2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.

Art. 37***Costituzione e partecipazione ad altri Enti***

1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali e loro strutture per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'art. 15, l. n. 241 del 1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Sindaco.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, oppure la delega di funzioni in favore di uno degli enti partecipanti.

4. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, può altresì costituire o partecipare a fondazioni ed associazioni.

**TITOLO V
UFFICI E PERSONALE****Capo I - I principi****Art. 38*****Principi generali***

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli Organi comunali.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei Cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

2bis. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali e l'azione amministrativa si ispirano costantemente e permanentemente ai valori di Solidarietà, Responsabilità, Rispetto, Umiltà, Aiuto, Capacità e Equità che assurgono al rango di dignità di Carta dei Valori.

3. Al fine di garantire il miglioramento dello standard dei livelli dei servizi erogati ai cittadini, l'Amministrazione concilia la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti, con i quali individua i punti di riferimento e ne promuove l'attuazione con comportamenti organizzativi adeguati e conformi ai Valori di cui al comma precedente.

Art. 39***Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi***

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 40***Principi in materia di gestione del personale***

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli Amministratori elettivi e gestionali.

2. A tal fine l'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 41

Regolazione

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è costituito da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta comunale; esso è determinato nel rispetto della legge, dei contratti collettivi di lavoro e del presente Statuto. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzatorie dell'Ente.

Art. 42

Criteri generali

1. La competenza del Consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di Criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta comunale.

2. I Criteri generali sono stabiliti dal Consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

Capo III - Il sistema di direzione

Art. 43

Articolazione del sistema decisionale

1. Gli Organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.

3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna ai responsabili delle strutture di direzione le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.

4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.

5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto degli indirizzi programmatici e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.

6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, il Direttore generale elabora con cadenza annuale il progetto del piano operativo di gestione delle attività cui sovrintendono.

7. La Giunta approva i piani operativi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.

8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.

9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei budget.

Art. 44

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati nelle linee programmatiche di governo o che la Giunta abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.

2. Uno Schema organizzativo adottato dalla Giunta individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 45**Segretario comunale**

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ai sensi di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi Organi elettivi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Svolge i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonché quelli indicati dai regolamenti o che il Sindaco ritenga di conferirgli.

Art. 46**Direttore generale**

1. Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'Amministrazione può avvalersi della figura del Direttore generale, i cui compiti e le cui funzioni sono disciplinati nell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco.

3. Al Direttore generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale ove persona distinta.

4. Il Direttore generale è membro di diritto del Comitato di direzione e di norma presiede gli organismi di controllo interno di cui l'Amministrazione si sia dotata ai sensi di regolamento.

5. L'incarico di Direttore generale è a tempo determinato ai sensi di legge e, ove affidato al Segretario comunale, le funzioni di quest'ultimo che siano delegabili possono essere attribuite al Vice Segretario, di cui pure l'Ente può dotarsi secondo le forme e le modalità di cui all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 47**Comitato di direzione**

1. Il coordinamento dei compiti gestionali dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione è di norma perseguito tramite l'attività del Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'Ente, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco nonché, ove nominato, dal Direttore generale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.

Capo IV - Le funzioni di direzione**Art. 48****Funzioni di direzione**

1. Le strutture delle unità che compongono lo Schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.

2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione o dirigenziali per la traduzione operativa degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.

3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal presente Statuto e dal regolamento, e possono ricevere ulteriori competenze in base ad un atto di delega del Sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.

Art. 49**Rapporti con gli Organi comunali**

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione o dirigenziali concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli Organi comunali mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con il Sindaco e la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.

2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano, ove richiesto, alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 50

Relazioni organizzative interne all'apparato

1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.

2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione o dirigenziali improntano l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima categoria professionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli, di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.

3. Essi sovrintendono alla diffusione e all'effettivo apprendimento delle tecniche gestionali adottate dall'Amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.

4. Detti dipendenti possono attribuire, ai sensi di legge e di regolamento nonché in rispetto delle singole professionalità, al personale inquadrato nella struttura da essi diretta in possesso di idonea qualifica la responsabilità di adottare singoli provvedimenti aventi efficacia esterna all'Ente o loro categorie, nonché quella di eseguire altre attività aventi efficacia ad esso interna. In tale eventualità, la loro responsabilità di risultato cumula a quella in vigilando altresì quella in eligendo.

Art. 51

Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato nello Schema organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione o dirigenziali ai dipendenti di ruolo presso l'Amministrazione ovvero assunti ai sensi del comma 2. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento formale.

2. La copertura dei posti di direzione, dirigenziali e di alta specializzazione, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di legge e di regolamento mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.

3. Independentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.

4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.

5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione o dirigenza.

Art. 52

Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione o dirigenza sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al Sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.

2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi del regolamento:

a) - della tempestività e regolarità degli atti affidati allo loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;

b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;

c) - dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messe a loro disposizione.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art. 69, comma 3.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
Norma di rinvio

1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti.

Art. 54
Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.

Art. 55
Revisione dello Statuto

1. La variazione delle norme recate dal presente Statuto sono deliberate ai sensi di legge.
2. Le proposte di modifica statutaria, fatti salvi gli adeguamenti e le riforme direttamente imposti dalla legge, sono discusse in unica soluzione una volta all'anno.

COMUNE DI PONTENURE (PIACENZA)

STATUTO DEL COMUNE DI PONTENURE



COMUNE DI
PONTENURE
(PIACENZA)

STATUTO

*approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 31.03.2017
con deliberazione n. 19
esecutiva dal 31.03.2017*

INDICE

| | |
|---|-----------|
| ELEMENTI COSTITUTIVI | 4 |
| ART. 1. PRINCIPI FONDAMENTALI | 4 |
| ART. 2. TERRITORIO SEDE E STEMMA DEL COMUNE | 4 |
| ART. 3. FINALITA' | 4 |
| ART. 4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE | 5 |
| ART. 5. FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE | 6 |
| ART. 6. ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE | 6 |
| ART. 7. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 6 |
| PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE | 7 |
| TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO | 7 |
| ART. 8. ORGANI | 7 |
| ART. 9. CONSIGLIO COMUNALE | 7 |
| ART. 10. COMPETENZE E ATTRIBUZIONI | 7 |
| ART. 11. CONVOCAZIONE | 7 |
| ART. 12. CONSIGLIERI | 8 |
| ART. 13. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI | 8 |
| ART. 14. GRUPPI CONSILIARI | 9 |
| ART. 15. COMMISSIONI | 9 |
| ART. 16. GIUNTA COMUNALE | 10 |
| ART. 17. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA | 10 |
| ART. 18. NOMINA DEGLI ASSESSORI | 10 |
| ART. 19. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA | 10 |
| ART. 20. ATTRIBUZIONI | 11 |
| ART. 21. DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI | 11 |
| ART. 22. IL SINDACO | 11 |
| ART. 23. COMPETENZE DEL SINDACO | 12 |
| ART. 24. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO | 13 |
| ART. 25. VICESINDACO | 13 |
| TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELL'ENTE | 14 |
| ART. 26. PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE | 14 |
| ART. 27. IL SEGRETARIO COMUNALE | 14 |
| ART. 28. RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI | 14 |
| ART. 29. PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI | 14 |
| ART. 30. IL PERSONALE | 15 |
| TITOLO III - SERVIZI | 16 |
| ART. 31. FORME DI GESTIONE | 16 |
| ART. 32. GESTIONE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI | 16 |
| ART. 33. GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI | 16 |
| ART. 34. PARTECIPAZIONE A FORME SOCIETARIE | 16 |
| TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ | 17 |
| ART. 35. PRINCIPI E CRITERI | 17 |
| ART. 36. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI | 17 |
| ART. 37. CONTROLLO DI GESTIONE | 17 |
| ART. 38. STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI | 17 |
| PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE | 18 |
| TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE | 18 |
| <i>Capo I - Organizzazione territoriale</i> | <i>18</i> |
| ART. 39. ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE | 18 |
| <i>Capo II - Forme collaborative</i> | <i>18</i> |
| ART. 40. PRINCIPI DI COOPERAZIONE | 18 |
| ART. 41. CONVENZIONI | 18 |
| ART. 42. ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI | 18 |
| ART. 43. ACCORDI DI PROGRAMMA | 18 |
| TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE | 19 |
| <i>Capo I - Diritto d'informazione e di accesso</i> | <i>19</i> |
| ART. 44. TITOLARITÀ DEI DIRITTI | 19 |
| ART. 45. DIRITTO DI INFORMAZIONE | 19 |
| ART. 46. DIRITTO DI ACCESSO | 19 |
| <i>Capo II - Associazionismo e partecipazione</i> | <i>19</i> |
| ART. 47. VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO | 19 |
| ART. 48. PARTECIPAZIONE AI BENI COMUNI E ALLE SCELTE CIVICHE | 20 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 49. COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE..... | 20 |
| ART. 50. ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI..... | 20 |
| <i>Capo III - Istituto referendario.....</i> | <i>21</i> |
| ART. 51. REFERENDUM..... | 21 |
| TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA..... | 22 |
| ART. 52. STATUTO | 22 |
| ART. 53. REVISIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO | 22 |

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1. PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Pontenure è Ente autonomo locale rappresentativo della comunità, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario, dalle leggi dello Stato Italiano e della Regione Emilia-Romagna.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2. TERRITORIO, SEDE E STEMMA DEL COMUNE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Pontenure e dalle seguenti frazioni: Muradello, Paderna e Valconasso, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. La modificazione della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
3. Il territorio del Comune si estende per km² 33,81. Confina con i Comuni di: Cadeo, Caorso, Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Piacenza, Podenzano, San Giorgio Piacentino, ed è quello risultante dal piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'ISTAT.
4. La sede comunale è fissata in via Moschini n. 16, nel capoluogo.
5. Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono nella sede comunale.
6. Per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
7. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome «PONTENURE».
8. Il Comune di Pontenure possiede uno stemma, che è costituito da tre dadi d'argento posti in campo rosso, uno posto sul registro superiore e due su quello inferiore, e un gonfalone, della forma prescritta, avente il drappo di color rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento: «COMUNE DI PONTENURE». Le parti di metallo e i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Lo stemma è riconosciuto con Decreto del 13 gennaio 1931, allegato al presente Statuto.
9. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze di carattere collettivo, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia sopra descritta, decorato con medaglia di bronzo al valor militare per la Lotta di Liberazione.
10. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3. FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace proclamati dalla Costituzione italiana, nonché a quelli della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'amministrazione.
3. Il Comune di Pontenure, in particolare:
 - a. promuove la solidarietà della comunità al fine di superare ogni forma di disagio sociale, fisico e personale e di garantire un sistema di sicurezza collettiva;
 - b. promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura e di educazione dei figli;

- c. promuove l'affermazione di pari diritti e di opportunità sociali ed economiche tra i cittadini senza alcuna distinzione di genere;
 - d. garantisce il rispetto di libertà di coscienza, di espressione, di religione, di orientamento sessuale, d'identità di genere, di origine etnica, di condizioni personali, fisiche e sociali, di lingua e di opinioni politiche, contrastando qualsivoglia azione discriminatoria;
 - e. riconosce, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la primarietà dell'investimento sociale e culturale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - f. promuove la valorizzazione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della fratellanza fra i popoli;
 - g. garantisce la tutela delle minoranze etniche nel rispetto reciproco delle identità culturali, al fine di favorire l'integrazione e la convivenza;
 - h. individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale un criterio imprescindibile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
 - i. promuove la tutela, la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali locali nonché del patrimonio artistico, monumentale e architettonico;
 - j. riconosce l'acqua e l'aria come patrimonio dell'umanità, essenziali per tutti gli organismi viventi;
 - k. attua politiche per la tutela dei beni naturali e di rispetto degli equilibri ecologici, coordinando la propria azione con gli enti territorialmente competenti, promuovendo inoltre l'informazione, la comunicazione e l'educazione alla difesa di tali risorse fondamentali;
 - l. riconosce e promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - m. favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
 - n. promuove la tutela, la cura e la presenza sul proprio territorio degli animali. Il Comune condivide la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.
4. Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con Enti locali, anche di altri Paesi, al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi dell'Unione europea e della cooperazione internazionale. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

ART. 4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo primario il soddisfacimento dei legittimi interessi e diritti dei cittadini.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, informazione, efficienza, efficacia ed economicità nonché di semplificazione dei procedimenti e degli atti.

ART. 5. FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati.
2. Il Comune, per quanto di propria competenza, concorre alla formazione dei programmi e degli indirizzi generali dello Stato, della Regione Emilia-Romagna e dell'Unione Europea, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni e le loro forme associative, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione secondo le rispettive competenze.

ART. 6. ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE

1. Il Comune di Pontenure, al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicizzazione adeguata delle proprie attività, provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio informatizzato del proprio sito istituzionale degli atti a rilevanza esterna del Comune, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza.

ART. 7. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura per tutti i cittadini e si conforma ai principi e alla normativa relativi alla trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni di corruzione.
2. Il Comune adotta ogni forma di pubblicazione e istituisce il proprio sito al fine di permettere alla cittadinanza partecipazione e informazione sull'attività dell'Amministrazione.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO

ART. 8. ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

ART. 9. CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione e la composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata con Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla Dirigenza. Il suddetto Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti riconosciuti dalla comunità.
5. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie o gruppi di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

ART. 10. COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali utilizza il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 11. CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e secondo le norme dell'apposito Regolamento. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o da chi lo sostituisce legittimamente.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di Sindaco e Vicesindaco, dall'Assessore più anziano per età. In mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano, cioè dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi di legge.
3. Il Sindaco coinvolge la Conferenza dei Capigruppo nella formazione dell'ordine del giorno del Consiglio e programma le sedute consiliari.

ART. 12. CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale e presentate nei modi di legge, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma di legge.
4. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe con scadenza definita per obiettivi programmatici o progetti specifici a singoli Consiglieri Comunali, purché non riguardino deleghe generali.
5. Le deleghe ai Consiglieri Comunali non legittimano la partecipazione alla Giunta Comunale e non comportano l'adozione di atti a rilevanza esterna.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la delega assegnata e il Consigliere è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale l'esito della propria attività.

ART. 13. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. I Consiglieri rappresentano la comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o che hanno espresso voto contrario a una proposta, richiedendo espressamente, in entrambi i casi, che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento, in modo che al Consigliere stesso sia garantita la massima facoltà di esercitare le proprie funzioni.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».
6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b. presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni;
 - c. presentare istanza di sindacato ispettivo.Il Sindaco, o gli Assessori delegati rispondono, entro 30 (trenta) giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
7. Ogni Consigliere Comunale, conformemente alle modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a. dai Responsabili dei Servizi del Comune, dalle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- b. dal Segretario Comunale e dalla direzione delle Aziende o Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.
8. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
 9. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare da verbale.
 10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
 11. I Consiglieri che, oltre ai casi previsti dalla legge, non intervengono a 3 (tre) sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco provvederà, ai sensi della normativa vigente, con comunicazione scritta, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
 12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 14. GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che, per ogni lista, ha riportato la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
4. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 15. COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari che possono essere permanenti, oppure temporanee o speciali.
2. Il Regolamento delle Commissioni disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Ove si provveda a istituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle Commissioni viene attribuita a un rappresentante dell'opposizione consiliare.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine dell'attività dell'amministrazione. Il Regolamento di cui al comma 2 ne disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.
5. Compito delle Commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere generale, o particolare, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale.

ART. 16. GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo d'impulso e di gestione amministrativa e collabora col Sindaco al governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. I Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale, nell'adottare i provvedimenti di competenza, devono uniformarsi agli indirizzi amministrativi definiti con deliberazione dalla Giunta Comunale, che è competente all'approvazione dei documenti che stabiliscono i requisiti per l'organizzazione dei servizi e per la realizzazione delle opere pubbliche.

ART. 17. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quanto stabilito dalla legge. Nella composizione della Giunta è garantita, a norma di legge, la presenza di entrambi i sessi. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, presiede l'Assessore più anziano di età.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Tutti gli Assessori possono essere di nomina extra-consiliare.
4. Gli Assessori extra-consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 18. NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, indicando le materie delegate ai medesimi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause d'ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo *status* dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco.
4. Oltre ai casi d'incompatibilità di cui al comma 3, non possono far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 19. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta comunale può adottare un proprio Regolamento interno.

ART. 20. ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e ha competenza generale a carattere residuale per gli atti che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto o dai regolamenti, del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi o altri organi istituzionali.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza attraverso provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, attribuite loro dalla legge e dallo Statuto.

ART. 21. DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e il Comune ne favorisce la diffusione. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, qualora si trovi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale o suo delegato cura la pubblicazione dei verbali e degli atti all'albo pretorio.

ART. 22. IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e organo responsabile dell'amministrazione del Comune; esercita funzione di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione di atti.
2. Ha competenze e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi d'incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco, nella prima seduta d'insediamento del Consiglio Comunale, presta giuramento secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23. COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta i provvedimenti di amministrazione attiva e di vigilanza consentiti dalla legge e dallo Statuto ed in particolare è competente nelle seguenti materie:
 - a. detiene la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b. detiene la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
 - c. ha facoltà di delega nei casi consentiti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - d. coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f. convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - g. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi;
 - h. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, nei casi in cui la legge non ne assegna la competenza alla Giunta;
 - i. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e promuovendo la presenza di entrambi i sessi in funzione delle specifiche competenze, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni;
 - j. provvede a nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge.
 - k. esercita le funzioni a lui attribuite quale Ufficiale di Governo;
 - l. adotta le ordinanze di carattere contingibile e urgente secondo i criteri stabiliti dalla legge;
 - m. sovrintende alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - n. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni e atti anche riservati;
 - o. promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - p. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - q. può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e di ciò informa il Consiglio Comunale;
 - r. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - s. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, salvo coinvolgere la Giunta Comunale, e lo presiede ai sensi del Regolamento. Qualora una richiesta di convocazione sia formulata da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, provvede in tal senso;
 - t. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - u. esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dallo stesso, nei limiti previsti dalle leggi;
 - v. propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
 - w. riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 24. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

ART. 25. VICESINDACO

1. Il Sindaco, con l'atto di nomina della Giunta, individua un Assessore che assume la qualifica di Vice-sindaco, delegato a sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza o d'impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vic-sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE

ART. 26. PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. Nel rispetto della legge, del presente Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità, economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 27. IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune è dotato di Segretario Comunale che svolge le funzioni di coordinamento, controllo e programmazione coerentemente con la normativa vigente e con gli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale.
2. Il Sindaco definisce nell'atto di nomina le competenze specifiche del Segretario Comunale e promuove la gestione associata della medesima funzione.
3. Si riserva di nominare un Vicesegretario per i casi di assenza o impedimento del titolare.

ART. 28. RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente Statuto e dall'ordinamento degli uffici e servizi, applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. In particolare è di competenza dei Responsabili dei servizi in cui rientra la relativa materia, quando siano attuativi di piani, di graduatorie e simili e quindi scaturiscano da valutazioni non eccedenti la discrezionalità tecnica:
 - a. la stipula dei contratti deliberati che facciano capo al rispettivo settore;
 - b. l'emanazione di ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
 - c. l'adozione di atti che il Sindaco delega, nei casi previsti dalla legge, aventi contenuto gestionale;
 - d. l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio, coordinandone le attività e verificando il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
3. Nel settore delle opere pubbliche sono da intendersi di ordinaria gestione tutti gli atti successivi all'approvazione, con delibera della Giunta, del progetto e sue varianti e atti necessari per realizzarlo compiutamente, con esclusione dei provvedimenti in materia di controversie e risoluzioni, affidati alla competenza della Giunta Comunale.

ART. 29. PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro sia per singoli atti, che per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b. analisi e individualizzazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 30. IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle attrezzature, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. Garantisce, in base alla normativa vigente, la rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e al presente Statuto.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di altri Enti pubblici, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; analoga autorizzazione può essere concessa ai propri dipendenti, secondo criteri effettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e tali da escludere casi d'incompatibilità.
4. E' consentito il ricorso a contratti e incarichi di responsabilità a professionisti di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000 o successive modifiche normative, secondo le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi.

TITOLO III - SERVIZI

ART. 31. FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, nonché la promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 32. GESTIONE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati, con gara ad evidenza pubblica, in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente locale, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente locale.

ART. 33. GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

ART. 34. PARTECIPAZIONE A FORME SOCIETARIE

1. Il Comune valuta nei limiti e requisiti di legge la possibilità di aderire a forme societarie per la gestione di servizi, acquisendo quote o partecipando all'amministrazione delle medesime.
2. Il Comune valuta pure la possibilità e la legittimità di costituire proprie società laddove si accertano le condizioni di economicità, efficienza, efficacia nella gestione e attua ogni forma di controllo sull'attività della medesima.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 35. PRINCIPI E CRITERI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quanto previsto nell'apposito Regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari potranno disciplinare gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di revisione, individuando forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di revisione e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

ART. 36. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. La revisione economico-finanziaria è affidata a soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organo di revisione contabile avrà diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

ART. 37. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

ART. 38. STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di «Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente».
2. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
3. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

ART. 39. ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, anche attraverso la costituzione dell'Unione di Comuni o altre forme di associazioni intercomunali.
2. Il Comune adegua e adotta i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la fusione tra Comuni, laddove questa Amministrazione approvi l'indirizzo politico-amministrativo per l'attuazione della medesima.

Capo II - Forme collaborative

ART. 40. PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Comune esercita compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 41. CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 42. ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere processi di cooperazione strutturale tra comuni, per esercitare al meglio le funzioni proprie e le nuove funzioni che verranno trasferite con il decentramento amministrativo, il Comune promuove forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, nell'interesse dei cittadini, per una maggiore efficacia del governo locale, nel principio di sussidiarietà e adeguatezza.
2. L'assetto territoriale e delle funzioni terrà conto delle disposizioni statali e regionali dettate in materia.

ART. 43. ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Diritto d'informazione e di accesso

ART. 44. TITOLARITÀ DEI DIRITTI

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i diciotto anni:
 - a. abbia la residenza nel Comune;
 - b. eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 45. DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti e dei loro doveri in relazione ai procedimenti amministrativi.
2. A tale scopo il Consiglio Comunale adotta un unico Regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti d'informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum.
3. Al fine di garantire la trasparenza, l'Amministrazione appresta i mezzi informativi necessari e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, degli Enti e aziende dipendenti.
4. Allo scopo assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.
5. Parimenti, con apposita clausola del capitolato o della convenzione, vengono individuati i documenti dei concessionari dei servizi comunali per i quali è assicurato l'accesso.

ART. 46. DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano sottoposti a limiti di divulgazione con particolare riferimento alla disciplina in materia di tutela della privacy.

Capo II - Associazionismo e partecipazione

ART. 47. VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e dei singoli volontari per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile.
3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, anche con il ricorso a convenzioni.
4. Il Comune può mettere a disposizione di Associazioni, o altri organismi privati, spazi, strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri e modalità disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 48. PARTECIPAZIONE AI BENI COMUNI E ALLE SCELTE CIVICHE

1. La partecipazione dei cittadini, diritto che si esprime liberamente, è favorita anche attraverso le seguenti forme:
 - a. consulte, quali organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 44, Enti, istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive;
 - b. dibattito pubblico per la consultazione preordinata a grandi progettualità e ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - c. laboratori di cittadinanza attiva, ciascuno competente per singole aree tematiche, con funzioni consultive e di elaborazione di proposte, anche deliberative, da sottoporre all'Amministrazione Comunale. Possono organizzarsi in forma di *forum* tematici partecipati.
2. Le forme di attuazione del presente articolo potranno essere disciplinate con Regolamento, fermo restando che il Comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti o attività dell'Amministrazione.

ART. 49. COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

1. Il Comune favorisce l'istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. Il Regolamento della partecipazione individua ambiti territoriali dei quartieri e delle frazioni in base alla tradizioni storiche e culturali, all'uniformità del tessuto urbano ed alla volontà dei cittadini.
3. I comitati di quartiere o di frazione, quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti, sono riconosciuti nella loro veste rappresentativa delle istanze locali dal Consiglio Comunale che, in base alla presentazione di una richiesta formale di riconoscimento o di un atto costitutivo sottoscritti con firma autenticata dalla maggioranza dei cittadini residenti nel territorio di competenza, ne verifica preliminarmente la natura democratica e la rappresentatività.
4. I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune possono essere consultati dagli Organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio nonché per la formulazione di pareri e proposte in occasione dell'approvazione del bilancio comunale, degli strumenti urbanistici generali, del programma degli investimenti e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza, con modalità di cui all'apposito Regolamento.

ART. 50. ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione in Segreteria.
3. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
4. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il *petitum* che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
5. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse ed esaminate è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

7. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 (trenta) giorni qualora non necessitino deliberazioni.
8. Il Sindaco dà comunicazione alla Giunta delle istanze, petizioni, e proposte presentate. Successivamente, nel caso si tratti di materia non rientrante nelle competenze della Giunta, ne assegna l'esame al Consiglio Comunale.
9. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, alle quali verrà data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni qualora non necessitino di deliberazioni.
10. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Capo III - Istituto referendario

ART. 51. REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto e al Regolamento.
2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e i cittadini stranieri che, alla data d'indizione del referendum, siano residenti nel territorio comunale da almeno 5 (cinque) anni, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano commesso reati che impediscono il diritto di voto in Italia.
3. Il referendum può essere richiesto da:
 - a. 15% (quindici per cento) dei cittadini aventi diritto al voto, come risulti dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. lo Statuto e i Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
 - b. il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - c. gli strumenti di pianificazione urbanistica e piani per la loro attuazione;
 - d. gli atti relativi al personale del Comune;
 - e. i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - f. gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
 - g. le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei 5 (cinque) anni precedenti;
5. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
6. Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da 3 (tre) garanti ed eletto dal Consiglio Comunale.
7. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.
8. Il risultato del referendum consultivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli Organi Comunali. Il Consiglio Comunale deve esprimersi, con adeguata motivazione, sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA**ART. 52. STATUTO**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 53. REVISIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto o la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inviato al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.